



# CONVENZIONE PER LE FIGURE SPECIALISTICHE DI CUI AL D.D. n. 2711 DEL 22 NOVEMBRE 2021 PER I CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

#### TRA

Il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica dell'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI, con sede in Napoli- CAP 80138, Via De Crecchio, 2, PEC: dip.donnabambinoechirurgia@pec.unicampania.it, rappresentato dal Direttore Prof. Emanuele Miraglia del Giudice, nato a Napoli il 17/03/1960

E

La FIMP NAPOLI -Federazione Italiana Medici Pediatri, con sede legale in Napoli – CAP 80142, Corso Arnaldo Lucci, 121, PEC: <a href="mailto:fimpnapoli@pec.it">fimpnapoli@pec.it</a>, rappresentata dal Dott. Antonio D'Avino, nato a S.Giovanni il dello della carica ricoperta.

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati definiti le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che trovano applicazione a decorrere dall'a.a. 2022/2023;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 22 novembre 2021 n, 2711, che specifica le caratteristiche delle *figure specialistiche aggiuntive* ai docenti di riferimento per i corsi di laurea delle professioni sanitarie;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 5152 del 22 febbraio 2022, recante osservazioni relative al Decreto Ministeriale n. 1154/2021 e al Decreto Direttoriale n. 2711/2021;

**VISTA** la nota ANVUR prot. n. 955 del 07/03/2022, con la quale si forniscono indicazioni operative anche per le figure specialistiche di cui al D.D. 2711/2021;

**TENUTO CONTO** che, in base al D.D. 27/11/2021, per i Corsi di laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie possono essere indicati nella SUA di ciascun corso di studio:

Dirigenti ospedalieri

Professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento

- Figure professionali di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009:
  - tutori professionali appositamente formati e assegnati;
  - docenti coordinatori, con incarico triennale, appartenenti allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominati sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.





# SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

## Articolo 2

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 2 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2021 n, 2711, l'Ente **FIMP NAPOLI -Federazione Italiana Medici Pediatri** si rende disponibile a fornire al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica *le figure specialistiche di settore (n. 1 unità)*, per lo svolgimento di attività formative caratterizzanti ovvero per il coordinamento delle attività di tirocinio e laboratoriali. Tali figure specialistiche, ove necessario in relazione alle specifiche professionalità richieste, possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più corsi di studi.

## Articolo 3

Entro il 31 marzo di ogni anno di validità della presente convenzione, l'Ente FIMP NAPOLI - Federazione Italiana Medici Pediatri, su richiesta del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica per le esigenze dell'anno accademico successivo, si impegna a comunicare i nominativi delle nuove figure specialistiche di settore, individuate in base a curriculum vitae comprovante la necessaria esperienza professionale, correlata alle attività previste dalla programmazione didattica del proprio corso di laurea delle professioni sanitarie.

Le figure specialistiche resesi disponibili, in virtù della presente convenzione, saranno destinatarie di apposita lettera d'incarico, della durata di un anno accademico (rinnovabile), e svolgeranno attività formativa nell'ambito del corso di studi interessato.

Nella lettera d'incarico sarà specificato l'impegno e la tipologia di attività formativa (tirocinio curriculare, attività laboratoriali e/o attività caratterizzanti) che la figura specialistica svolge nell'ambito del Corso di studi, coordinandosi con i relativi docenti e, più in generale, con il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica e il Consiglio dei Corso di Studio interessato.

I nominativi delle figure specialistiche annualmente incaricate e i relativi *curricula vitae* saranno resi visibili nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<u>www.universitaly.it</u>).

## Articolo 4

Lo svolgimento del ruolo di figura specialistica del corso di studio non comporta per il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica e per l'Ente **FIMP NAPOLI -Federazione Italiana Medici Pediatri** - oneri finanziari o di altra natura, né la costituzione di rapporti di lavoro o di collaborazione di tipo privatistico tra il personale interessato e l'Università.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione.

#### Articolo 5

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di





cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nelle attività formative sviluppate in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

L'Ente **FIMP NAPOLI -Federazione Italiana Medici Pediatri** si impegna a richiedere alle figure specialistiche della propria organizzazione, l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

#### Articolo 6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

#### Articolo 7

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del foro di Napoli.

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

#### Articolo 8

La Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Napoli, 27/04/2022

Dipartimento della Donna, del Bambino Chirurgia Generale e Specialistica Prof. Emanuele Miraglia del Giudice

L'Ente/ FIMP NAPOLI -Federazione Italiana Medici Pediatri Pott. Antonio D'Avino